

b) la eventuale differenza tra la quota di ammortamento originaria e quella messa a carico dell'assegnatario subentrante, nella ipotesi che all'atto della nuova assegnazione il valore di stima del fondo risultasse inferiore a quello iniziale. Qualora la nuova assegnazione del fondo non fosse possibile se non ad un prezzo di stima inferiore al 60% di quello iniziale, l'Istituto potrà risolvere il contratto versando all'Ente mutuante la differenza tra il valore capitale delle annualità a scadere e il 60% del valore attribuito inizialmente al fondo.

L'assicurazione fidejussoria verrebbe assunta mediante un premio annuo ragguagliato allo 0,40% del valore di stima del fondo. Tale premio cesserebbe di esser dovuto quando fosse ammortizzato il 40% del mutuo e avesse quindi termine la garanzia di cui alla lettera b); da quel momento verrebbe invece richiesto un premio ridotto nella misura del 10% di quello iniziale a compenso della garanzia di cui alla lettera a), che seguirebbe ad essere prestata.

Sarebbe ammessa la revisione dei premi dopo tre anni dall'inizio dell'operazione: i premi riveduti si applicherebbero al periodo successivo alla revisione.

L'Istituto avrebbe diritto di rivalsa per le somme da esso pagate:

1°) quando il colono rimanesse assegnatario del fondo, verso il colono stesso il quale dovrebbe versare all'Istituto le annualità pagate per suo conto insieme con i relativi interessi composti, o al termine del periodo di ammortamento, o durante l'ammortamento stesso. Gli interessi da applicare alle annualità sopra indicate dovrebbero rivestire il carattere di penale e pertanto verrebbero fissati in misura piuttosto elevata;

2°) quando il colono fosse sostituito da altro colono, verso il colono uscente e sulle annualità di ammortamento scadenti dopo il